avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices.
mit Zusätzen von Weißwein, Kirschwasser, Stärke und Gewürzen.
con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie.
met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen.

Les fromages Emmental ou Gruyère utilisés à sa fabrication ont été fabriqués dans le pays exportateur.
Die zu seiner Herstellung verwendeten Käsesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden.
I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esportatore.
De voor de bereiding ervan verwerkte Gruyère en Emmentaler kaassoorten werden in het uitvoerland bereid.

Lieu et date d'émission:
Ausstellungsort und -datum:
Luogo e data d'emissione:
Plaats en datum van afgifte:

Cachet de l'organisme émetteur:
Stempel der ausstellenden Stelle:
Timbro dell'organismo emittente:
Stempel van het met de afgifte belaste bureau:

Signature(s) / Unterschrift(en) / Firma(e) / Handtekening(en):

.....

REGOLAMENTO (CEE) N. 1063/69 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1969

che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti i certificati previsto dal regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione, del 6 giugno 1969, che determina le condizioni alle quali devono rispondere i certificati alla cui presentazione è subordinata l'ammissione delle preparazioni dette «fondute» nella sottovoce 21.07 E della tariffa doganale comune [2], un certificato è valido solamente se è debitamente vidimato da un organismo compreso in un elenco da compilare;

considerando che un organismo può figurare in detto elenco soltanto se risponde alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1062/69;

considerando che la Svizzera riconosce come organismo emittente l'«Union suisse du commerce de fromage S.A./Schweizerische Käseunion AG/Unione svizzera per il commercio del formaggio SA», di Berna;

[1] GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

[2] Vedi pag. 31 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che tale organismo si è impegnato a:

— verificare le indicazioni figuranti nei certificati conformi al modello di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1062/69;

— comunicare alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile per valutare le indicazioni contenute nei certificati;

— trasmettere direttamente alle autorità competenti dello Stato membro importatore la seconda copia di ciascun certificato vidimato, entro un termine di tre giorni dalla data del rilascio;

considerando che è pertanto opportuno compilare l'elenco previsto nel regolamento (CEE) n. 1062/69 iscrivendovi l'organismo suddetto;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco degli organismi che rilasciano i certificati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1062/69 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Organismo emittente	Paese d'origine
Union suisse du commerce de fromage S.A./Schweizerische Käseunion AG/Unione svizzera per il commercio del formaggio SA, Bern	Svizzera